



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

**Conservatorio di Musica di Stato
"Antonio Scontrino" – Trapani**

Regolamento di funzionamento della Consulta degli Studenti

Art. 1 - (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Consulta degli Studenti, così come individuato nelle competenze e attribuzioni dalla normativa vigente e dallo Statuto del Conservatorio.

Art. 2 - (Convocazione)

La Consulta degli Studenti è convocata all'inizio del proprio mandato dal Direttore ovvero da almeno un terzo dei suoi componenti.

Alla prima seduta la Consulta elegge al suo interno un Presidente. Dopo l'elezione del Presidente, la Consulta è convocata da quest'ultimo ovvero da almeno un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo, ora della seduta e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

Gli avvisi di convocazione sono, di norma, trasmessi per via telematica, con un preavviso di almeno cinque giorni dalla data prevista per la seduta.

Gli avvisi di convocazione d'urgenza sono ammessi in via eccezionale, e comunicati ai componenti dell'organo collegiale almeno due giorni prima della data stabilita.

L'avviso di convocazione è trasmesso per conoscenza al Direttore, il quale mette a disposizione della Consulta un locale di riunione idoneo interno al Conservatorio.

La Consulta può darsi un calendario di sedute ordinarie, ferma restando la possibilità di convocazioni straordinarie.

Una volta insediata, la Consulta provvede tempestivamente, e comunque non oltre la seconda seduta valida, alla designazione – al proprio interno – dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio Accademico.

Alla scadenza del Consiglio di Amministrazione la Consulta provvede tempestivamente a designare – al proprio esterno – il rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - (Presidente della Consulta degli Studenti)

Il Presidente della Consulta degli Studenti è il rappresentante dell'organo collegiale.

Il Presidente esercita le attribuzioni conferitegli dalla normativa vigente e dallo Statuto e, inoltre:

- dichiara aperta la seduta;
- riconosce la validità della seduta;
- dirige e coordina i lavori;
- accerta gli eventuali casi di incompatibilità;
- modera le discussioni;
- indice le votazioni;
- concede la parola secondo l'ordine di presentazione delle richieste;
- richiama all'ordine i componenti nel caso in cui venga turbato l'ordine della seduta;
- firma il processo verbale insieme al segretario verbalizzante;

- cura che i verbali della Consulta siano comunicati per tempo agli organi competenti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume la funzione il componente più anziano d'età.

Art. 4 - (Ordine del giorno)

Ad inizio di seduta la Consulta nomina al proprio interno un segretario verbalizzante.

Una volta aperta la seduta, la Consulta può deliberare a maggioranza di modificare l'ordine di trattazione delle problematiche. Inoltre, sia il Presidente sia i componenti, per motivi di particolare urgenza possono formulare richiesta motivata di aggiunta di ulteriori argomenti all'ordine del giorno. Le aggiunte devono essere approvate all'unanimità.

Ogni singolo consigliere può formulare richiesta motivata di inserimento di argomenti all'ordine del giorno della seduta successiva.

Qualora la richiesta di inserimento sia approvata dalla maggioranza, il Presidente ha l'obbligo di inserire l'argomento all'ordine del giorno della successiva seduta utile.

Art. 5 - (Validità delle sedute)

Per la validità delle sedute della Consulta è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Tale quorum deve sussistere per tutto lo svolgimento della seduta.

Il componente che intenda allontanarsi dal luogo della riunione deve segnalarlo al segretario verbalizzante. Qualora l'abbandono di più componenti faccia venire meno il numero legale, la seduta viene sciolta.

Art. 6 - (Riunioni congiunte e partecipazione di estranei alle sedute)

La Consulta degli Studenti può richiedere incontri e riunioni congiunte con gli altri organi dell'Istituzione.

La Consulta può convocare o concedere, previa richiesta, audizioni a docenti, studenti, personale tecnico amministrativo, esperti o tecnici anche esterni, allo scopo di chiarire specifici argomenti, ma comunque non in sede di delibera.

Art. 7 - (Gruppi di lavoro)

La Consulta degli Studenti può costituire, anche al suo interno, appositi gruppi di lavoro o commissioni, per lo studio di specifiche materie e/o per la definizione di problematiche di competenza della Consulta medesima.

Art. 8 - (Discussione e deliberazione)

La discussione ha luogo, di norma, secondo l'ordine degli argomenti contenuto nell'ordine del giorno.

Esauriti gli interventi su ciascun punto, il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita la Consulta a deliberare.

Art. 9 - (Modalità di votazione)

La votazione si effettua, di norma, a scrutinio palese. Può effettuarsi a scrutinio segreto, su richiesta anche di un solo membro della Consulta, per argomenti che si riferiscono a persone.

La proposta di delibera si intende approvata se raccoglie il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, per votazione palese, prevale il voto del Presidente.

Art. 10 - (Verbale)

Il segretario verbalizzante riporta in forma sintetica le proposte e le deliberazioni della seduta.

Il verbale deve contenere:

- a) un numero progressivo a partire dall'inizio di ogni anno accademico;
- b) luogo, data e ora di inizio della seduta;
- c) gli estremi della convocazione;
- d) l'ordine del giorno;
- e) il nome e cognome dei componenti presenti e di quelli assenti alla seduta;

- f) l'indicazione del segretario verbalizzante;
- g) l'orario di entrata dei componenti che non fossero presenti all'apertura dei lavori;
- h) l'orario di uscita dei componenti che si allontanano dal luogo della riunione e l'orario dell'eventuale rientro;
- i) il nominativo di chi presiede la riunione;
- j) le modalità e gli esiti delle votazioni sulle proposte di delibera;
- k) in caso di votazioni a scrutinio segreto, il numero di schede bianche, contestate o nulle;
- l) le deliberazioni assunte dall'organo;
- m) l'ora di conclusione della riunione.

Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o astensione, nonché di chiedere l'inserimento di una propria sintetica dichiarazione.

Il verbale è approvato al termine della seduta oppure nella seduta immediatamente successiva a quella cui il verbale si riferisce.

Una volta approvato, il verbale reca la sottoscrizione del Presidente e del segretario verbalizzante.

Art. 11 - (Obblighi dei consiglieri)

I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare alle riunioni regolarmente convocate. Non è ammessa la delega.

Se una seduta della Consulta coincide con la giornata di lezione di uno degli studenti componenti, l'assenza alla lezione si considera giustificata.

Nel caso non possano partecipare alla riunione, i consiglieri devono dare tempestivo avviso al Presidente.

Decade d'ufficio dal mandato chiunque non partecipi alle sedute per cinque volte consecutive ovvero sia assente alla maggioranza delle sedute annualmente effettuate, fatti salvi documentati motivi di salute.

Art. 12 - (Pubblicità degli atti)

I verbali delle sedute della Consulta degli Studenti sono pubblici e, una volta approvati, sono pubblicati entro 48 ore sul sito Internet istituzionale, ferma restando la normativa a tutela della privacy.

Art. 13 - (Assemblea degli Studenti)

L'Assemblea degli Studenti è convocata dal Presidente della Consulta o da almeno un terzo dei suoi componenti o da almeno venti studenti, e ha la funzione di informare gli studenti sull'attività didattica, amministrativa e istituzionale del Conservatorio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Consulta. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume la funzione il componente più anziano della Consulta.

Per il funzionamento, la verbalizzazione e la pubblicità delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme del presente regolamento, in quanto compatibili.

L'Assemblea degli Studenti può essere convocata un massimo di una volta al mese.

Art. 14 - (Entrata in vigore e modifiche)

Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico, sentito il parere della Consulta degli Studenti, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito Internet istituzionale.

Nelle stesse modalità sono deliberate le modifiche al presente regolamento.